

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Saracommercio

il contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60SC edizione 03/2016



NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARACOMMERCIO

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - eMail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € 353.000.000
- Capitale sociale : € 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Saracommercio

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Norme che regolano il contratto allegate al presente fascicolo.

Informazioni relative al contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza: in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.8 delle Norme che regolano il contratto per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture, soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia:

- **Furto e Rapina** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.3.4 della normativa; per le Esclusioni generali alla coperture si rinvia all'art. 3.7 della normativa;
- **Incendio e Altri danni ai beni** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 4.5 della normativa;
- **Danni da Interruzione di esercizio** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.5.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 5.2 della normativa;
- **Vetri, Cristalli e Insegne** cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.6.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art.6.2 della normativa;
- **Merci e Attrezzature Trasportate** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.7.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia agli articoli 7.1.1 e 7.1.2 della normativa;
- **Elettronica** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 8.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 8.6 della normativa;
- **Responsabilità Civile dell'attività** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.9.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 9.10 della normativa;
- **RC Inquinamento** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.10.1 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 10.6 della normativa;
- **RC Prodotti** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.11.1 della normativa: per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 11.5 della normativa;
- **Tutela Legale** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.12.1 della normativa; per le Esclusioni alla copertura si rinvia all'art. 12.2 della normativa;
- **Assistenza** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art.13.1 della normativa: per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 13.8 della normativa;

Inoltre per ciascuna garanzia prestata all'interno delle singole coperture sono previste esclusioni e limitazioni proprie per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai singoli articoli che regolano specificamente le coperture.

Le coperture offerte prevedono specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia ai singoli articoli della normativa.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente si illustra di seguito, con degli esempi numerici, il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali.

Meccanismo di funzionamento della franchigia - Esempio:

Somma assicurata: euro 5.000,00; Danno: euro 1.500,00; Franchigia: euro 100,00;

Indennizzo: euro 1.500,00 – euro 100,00 = euro 1.400,00

Meccanismo di funzionamento dello scoperto - Esempio:

Somma assicurata: euro 20.000,00; Danno 15.000,00; Scoperto 10%;

Indennizzo: euro 15.000,00 – 10% = euro 13.500

Meccanismo di funzionamento del massimale - Esempio:

Somma assicurata: euro 1000.000,00; Danno 130.000,00;

Indennizzo: euro 100.000,00

Relativamente alle garanzie Incendio ed Elettronica in caso di assicurazione parziale, ovvero che la somma assicurata risulti inferiore al valore delle cose assicurate, l'indennizzo verrà corrisposto (art. 1907 del codice civile) con l'applicazione della regola proporzionale come da art. 2.7 della normativa al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullita'

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.1 della normativa per gli aspetti di dettaglio.

Si richiama anche l'Art. 1.2 Altre assicurazioni della normativa.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. come descritto in dettaglio negli articoli 1.5 e 1.6 della normativa.

A titolo esemplificativo se al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato con strutture portanti verticali in materiale incombustibile e successivamente, a seguito di una ristrutturazione, vengono costruite strutture portante verticali in legno e questo aggravamento di rischio non viene comunicato alla Società, ciò comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro la Società, non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Premi

Il premio di polizza annuale o frazionabile semestralmente senza oneri aggiuntivi.

Qualora il contratto sia emesso in connessione ad un mutuo i costi a carico del contraente sono mediamente pari al 27,50% di cui l'intermediario percepisce il 24% del premio imponibile pari a circa euro 95,70.

Si avverte che in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento come descritto in dettaglio nell'art. 1.11 della normativa.

Rivalse

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso determinate persone come dagli articoli 4.10, 4.10.6 e 8.5. della normativa

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARACOMMERCIO

possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata come da art. 1.7 della normativa.

Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.

Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Legge applicabile

Al sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto, Cristalli e Responsabilità Civile: 22,25 %
- Elettronica, Danni Indiretti: 21,25%
- Tutela legale: 21,25%
- Assistenza: 10%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente – Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del sinistro. In particolare il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora luogo dell'evento, modalità di accadimento, circostanze che hanno originato il sinistro, conseguenze e entità approssimativa del danno. Tali obblighi sono dettagliati negli articoli 2.2, 5.4, 9.6, 10.10 e 11.9 12.4 della normativa al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per le procedure di liquidazione si rimanda all'art. 2.4 della normativa.

Relativamente al ramo tutela legale si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contraente-Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia e gestione del sinistro. Tali obblighi sono dettagliati all'articolo 12.4 della normativa.

Relativamente al ramo assistenza la Società ha affidato la prestazione dei servizi e la gestione dei sinistri ad ACI Global S.pA. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 - Roma. Per ottenere assistenza l'assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa di Aciglobal ai numeri indicati nella normativa di polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 13.1 della normativa.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, come da art. 2.4 della normativa al quale si rinvia.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza: prestazioni assicurative relative al "ramo assistenza", consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto

Centro Commerciale: complesso di esercizi indipendenti ubicati in un unico fabbricato o in più fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche:

- durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso;
- durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo almeno da un addetto;
- gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio – Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- **Merci:** materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.
- **Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- **Apparecchiature elettroniche:** i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa ed inerenti l'attività dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; ricette (fustelle farmaceutiche); preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti;

Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O): Sia gli oggetti materiali che gli animali

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esercizio commerciale (Azienda): insieme dei locali nei quali viene svolta l'attività commerciale indicata nella scheda di polizza.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fustelle farmaceutiche (ricette): per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Massimale: L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Negozi leader: si intende per tale quello che presenta la maggior superficie di vendita all'interno di un Centro commerciale e questa non è comunque inferiore al 20% della superficie totale di vendita del Centro stesso.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP).

Perdita patrimoniale: Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO SARACOMMERCIO

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo (mod. 32/AP) e delle Schede di Polizza (mod. 31/AP)

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla garanzia tutela legale: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alle garanzie R.C.Prodotti e R.C.Inquinamento: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato

Sinistro in serie (limitatamente alla RC prodotti): Una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Società: Sara Assicurazioni SpA.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa : ACI GLOBAL S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tube interrato: Conduzione collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area.

Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.


Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido



Saracommercio

Norme che regolano il contratto

Modello 22/AP edizione 01/2015



NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza: Prestazioni assicurative relative al "ramo assistenza", consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale)

Centro Commerciale: Complesso di esercizi indipendenti ubicati in un unico fabbricato o in più fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche:

- durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso;
- durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo da almeno un addetto;
- gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio – Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- Merchi:** Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 4.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi.
- Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio:** Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- Apparecchiature elettroniche:** I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
- Cose Particolari:** Qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- Valori, Preziosi e Oggetti d'arte:** Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; Valori quali: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; fustelle; Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

derivanti;

Cose (limitatamente alla Sezione RCT): Sia gli oggetti materiali che gli animali

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esercizio commerciale (Azienda): Insieme dei locali nei quali viene svolta l'attività commerciale indicata nella scheda di polizza.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico; dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fustelle: Per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Fissi/Infissi - Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Massimale (limitatamente alla sezione RCT): L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Negozi leader: Si intende per tale quello che presenta la maggior superficie di vendita all'interno di un Centro commerciale e questa non è comunque inferiore al 20% della superficie totale di vendita del Centro stesso.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 21/AP).

Perdita patrimoniale: Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente fascicolo (mod. 22/AP) e delle Schede di Polizza (mod. 21/AP)

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla sezione tutela legale: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alle sezioni R.C.Produotti e R.C.Inquinamento: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato

Sinistro in serie (limitatamente alla RC prodotti): Una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa : ACI GLOBAL S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tube interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1 - L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.11 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1 - L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.12 Difesa dall'inflazione - indicizzazione (non operante se risulta indicato ESCLUSO sulla Scheda di polizza)

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

2 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI, MERCI TRASPORTATE

2.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
5. dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

2.3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;

perde il diritto all'indennizzo.

2.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

2 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI, MERCI TRASPORTATE

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.2 "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 2.6 - Determinazione del danno";
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Art. 2.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

2.6 Determinazione del danno indennizzabile

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

- Fabbricato:** si stima la spesa necessaria per **ricostruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (**valore a nuovo**). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.
- Contenuto:**
 - Macchinario, attrezzature, arredamento: stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il **costo di rimpiazzo a nuovo** cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (**valore a nuovo**).
Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.
In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da queste un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante;
Per le "apparecchiature elettroniche" la determinazione del danno indennizzabile avverrà sulla base del valore a nuovo senza l'applicazione del suddetto limite per tutti i beni acquistati nei 5 anni precedenti l'accadimento del sinistro.
 - Merchi: si stima deducendo dal loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per le **merci vendute in attesa di consegna** purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili (**selling price**).
 - Cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotti in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
 - Titoli di credito:
 - salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
 - lastre:** stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, **senza applicazione delle regola proporzionale**.

2.7 Assicurazione parziale - regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio ed Elettronica).

In caso di assicurazione nella forma a Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente art. 2.6, risulta che i valori dei beni

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

2 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI, MERCI TRASPORTATE

assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.)

2.8 Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente art. 2.7 qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, **di oltre il 20%** le correlative somme assicurate. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (la somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'art. 1.11 Difesa dall'inflazione - indicizzazione.

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

2.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell' art. 4.4 a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 4.5 lett. k) Sezione Incendio, 8.6 lett. c) Sezione Elettronica, 3.7 lett. b) Sezione Furto, 6.2 lett. e) Sezione Cristalli.

2.11 Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi l'importo complessivo di:

- Euro 25.000 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio;
- Euro 5.000 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Elettronica.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000.

2.12 Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia.

In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro

2.13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro.

(operante per la Sezione Furto e Cristalli)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art.1.7.

2.14 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

3 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

3.2 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra

3.3 Attività esercitata

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata sulla scheda di polizza, comprese tutte le operazioni normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando per altro convenuto che per le suddette merci **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.**

Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se espressamente previsto dalla attività indicata sulla scheda di polizza.

3.4 Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli 3.1 e 3.2 mediante:
 1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 2. uso di grimaldelli o arnesi simili;
 3. uso di chiavi false;
 4. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- d. attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso;
- f. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

C) Danni al Contenuto cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione); sono compresi i **danni da atti vandalici con il massimo del 20% della somma assicurata per il Contenuto.**

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

3 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

D) Altri danni indennizzabili

Sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a. Onorari del Perito: le spese di perizia **entro il limite del 2% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 500 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- b. Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 500;**
- c. Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti.
L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 300;
- d. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dell'art. 3.4 lett. B) e art 3.5 punto 2).
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.

3.5 Condizioni speciali sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata per il Contenuto, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1) Danni ai locali e ai serramenti

La Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti e agli impianti di allarme, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. **Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000.**

2) Portavalori (Perdita di valori trasportati)

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'Azienda (inerenti l'attività dichiarata), comprese fustelle, durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
3. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- durante l'orario di lavoro, tra le ore 7 e le ore 23;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati.

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000.

4) Merci presso terzi

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'art. 3.2 "Mezzi di protezione e chiusura".

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.

5) Rapina commessa su clienti e fornitori

L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda su clienti e fornitori.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300 per il denaro.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

3 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

6) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

L'assicurazione inoltre comprende il rimborso delle spese sostenute allo scopo di migliorare / potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindature di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione.

Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. **La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo**

7) Furto autoveicoli all'aperto.

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autoveicoli nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autoveicoli, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt.0,30 aventi uno o più ingressi protetti da cancello.

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni autoveicolo siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave.

Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso, non è quindi assicurato "furto parziale".

Il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

8) Tabacchi

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda esplicitamente la presenza di tabacchi, **gli stessi si intendono assicurati per non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

3.6 Limiti massimi di indennizzo - Contenuto

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- Valori e Preziosi:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- Oggetti d'arte:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- cose particolari:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- cose contenute in locali non comunicanti** con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.

3.7 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 3.4;
- causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

- truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- smarrimento o misteriosa sparizione;
- ammanchi o perdite di qualsiasi genere;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

3 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

4. furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

3.8 Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

1. **del 10%**, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento, antichità ed arte, argenterie, armi da fuoco, audiovisivi, elettronica, numismatica, foto-ottica, filatelia pelletterie, pelliccerie,
2. **del 20%**, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'art. 3.2, purché questi fossero operanti.
Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. **del 20%**, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. 3.4);
4. **del 25%** - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso di taluna delle circostanze di cui al punto 4 (situazioni capaci di aggravare il rischio) delle dichiarazioni dell'Assicurato riportate nella Scheda di polizza (mod. 21/AP) con o senza concomitanza delle fattispecie di cui ai precedenti punti 1.2.3;
5. **del 20%**, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

3.9 Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che **le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo**; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

3.10 Condizioni Aggiuntive (Operanti solo se la relativa lettera risulta richiamata sulla scheda di polizza)

A) Indennità aggiuntiva

La Società, a parziale deroga dell'art. 3.7 "Esclusioni" lettera i), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, **con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.**

B) Mezzi di protezione e chiusura dei locali (24A)

A parziale deroga dell'art. 3.2 l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo 3.2 prima derogato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

C) Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n° 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

3 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

3.11 Garanzie complementari

(La garanzia prescelta viene resa operante solo se la relativa somma assicurata ed il premio sono indicati nella Scheda di polizza e fermo l'applicazione dell'art 3.7 Esclusioni)

3.11.1 Contenuto in aumento

La somma indicata nella scheda di polizza (Contenuto in aumento) si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

3.11.2 Somma integrativa Rapina Valori (comprese Fustelle)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. 3.6 lett. a) esclusivamente in caso di Rapina Valori (comprese fustelle).

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

3.11.3 Somma integrativa Portavalori (comprese Fustelle)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. 3.5 punto 2 "Portavalori".

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

3.11.4 Furto delle fustelle

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni da Furto alle fustelle custodite nella farmacia assicurata.

Per valore della fustella si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Detta somma opera esaurita la somma massima indennizzabile per i Valori (art.3.6 lett. a) della partita Contenuto.

3.12 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione 8 Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"**.

3.13 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

4.1 Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando per altro convenuto che per le suddette merci **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.**
Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se previsto dall'attività indicata nella scheda di polizza.
- c) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

4.2 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze - Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata alla Società.

E' tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) **Infiammabili:** contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- b) **Merci speciali:** per non più di 250 kg;
- c) **Esplosivi:** per non più di un 1 kg.

4.3 Oggetto dell'assicurazione – eventi assicurati

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio;**
- b) **fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.9.1;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) **caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **onda sonora** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) **caduta di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) **urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.

4.4 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, **anche in eccedenza alle somme assicurate:**

1) Spese di demolizione e sgombero

Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 30.000;**

2) Spese di rimozione e ricollocamento

Le spese effettivamente sostenute, e documentate, rese necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.** Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

- 3) **Perdita del canone di locazione**, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino, **non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.**
- 4) **Onorario periti**
Le spese di perizia e gli onorari del perito, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 5) **Costi e/o oneri** (escluse multe, ammende e sanzioni) **di concessione e di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.**
- 6) **Spese di riprogettazione.**
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.**
- 7) **Spese ricostruzione archivi, documenti, registri**
Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati **con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**
Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.
- 8) **Spese per il rifacimento di documenti personali** (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, **con il massimo di Euro 1.000 per sinistro.** Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

4.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste all'art 4.7 lettera F) e G) e all'art. 4.4;
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

4.6 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- a) **Valori e Preziosi:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- b) **Oggetti d'arte:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000, per singolo oggetto;
- c) **Cose particolari:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) **Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale** (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

4.7 Condizioni aggiuntive

(operanti sui beni assicurati solo se richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 4.5 Esclusioni)

A. Eventi Socio - politici e dolosi

La Società a parziale deroga dell'art.4.5 Esclusioni, lett. a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, compresi i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto tentato o commesso.

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo con una franchigia di € 100,00 per sinistro.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

B. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;
- b) **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 20.000 (ridotto a Euro 5.000 per i pannelli solari) per sinistro e anno assicurativo,** i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; **questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro.** Salvo quanto sopra espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.
- c) i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a Euro 10.000.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni: causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
2. usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;
3. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
5. fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
6. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
7. cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
8. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
9. valanghe, slavine, gelo, neve;

subiti da:

10. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere;
12. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
13. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
14. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
15. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
16. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 per sinistro.

C. Vento e grandine su elementi fragili

La Società, a parziale deroga della Condizione Aggiuntiva B), punto 15 e 16, congiuntamente alla quale la presente condizione

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- a. serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;
- b. lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000.

In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

D. Sovraccarico neve

La Società a parziale deroga della Condizione aggiuntiva B) punto 9, congiuntamente alla quale la presente condizione aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il fabbricato sia conforme alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato relative ai sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.500.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

E. Fuoriuscita di liquidi

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di **rottura accidentale di condutture e/o impianti** idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio;
- c) da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- d) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- e) da rottura di condutture interrate;
- f) da rottura degli impianti automatici di estinzione.

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- g) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- h) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300.

In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- a) **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- b) **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato

Sono esclusi:

- c) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- d) i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato
- e) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 e con il massimo di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1) della presente condizione aggiuntiva, la Società indennizza le spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200.

In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a Euro 2.500 per singolo sinistro e a Euro 5.000 per annualità assicurativa.

F. Indennità percentuale per interruzione di esercizio

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.5 "Esclusioni" lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, **anche in eccedenza alle somme assicurate**, a deroga di quanto previsto all'art.2.9, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. **L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.**

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate;
2. difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per **un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbriato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle.**

G. Indennità giornaliera per interruzione di esercizio

La Società a parziale deroga dell'art. 4.5 "Esclusioni" lettera j), in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo "forfettario" pari a Euro 100 per ogni giorno lavorativo di inattività, **purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività.**

4.8 GARANZIA ALL RISKS

Qualora sulla scheda di polizza alla Sezione Incendio sia richiamata la garanzia "all risks" gli articoli 4.3 "Oggetto dell'assicurazione" e 4.5 "Esclusioni" si intendono integralmente sostituiti dai seguenti.

4.8.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, **tutti i danni materiali e diretti**, causati ai beni assicurati **da qualsiasi evento**, qualunque ne sia la causa, salvo quanto **non espressamente escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, rimborsa altresì, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati all'art. 4.8.4 lett. i), le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas, di condizionamento e di estinzione esistenti nel fabbricato assicurato che abbiano provocato un danno per fuoriuscita dei liquidi in essi condotti o contenuti; sono escluse le spese relative a tubi interrati.

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, **anche in eccedenza alle somme assicurate le altre spese ed oneri di liquidazione previsti dall'art 4.4 delle Norme che regolano il Contratto.**

4.8.2 Esclusioni

Sono esclusi:

a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, **verificatisi in occasione di:**

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno; frane, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica ;
4. inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazioni di acqua marina;
5. trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, al di fuori dall'area di pertinenza aziendale;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

b) i danni di:

1. guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anomalo od improprio funzionamento del macchinario; s'intendono però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche;
2. fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
3. fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; sempreché non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

c) i danni causati da o dovuti a:

1. interruzione di reazioni termiche, isothermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 2. mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
 3. errata manovra;
 4. effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
 5. crolli, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati,
 6. polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 7. animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 8. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 9. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 10. mancata e/o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 11. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

d) si intendono comunque esclusi:

1. i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
3. i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
4. i danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o loro tentativi, furto con destrezza, borseggio e taccheggio; anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
5. i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale chimica, biologica o nucleare, dell'acqua, dell'aria o del suolo;
6. i danni di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
7. i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
8. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
9. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

Sono inoltre esclusi

10. le perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

4.8.3 Delimitazioni di garanzia

A) Relativamente ai danni diretti e materiali ai beni assicurati **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi**, la Società non indennizzerà i danni:

- 1) da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

- conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- 2) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati;
 - 3) verificatisi in occasione di serrate.
- B)** Relativamente ai danni diretti e materiali **avvenuti a seguito di occupazione** del fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- C)** Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da **eventi atmosferici** quali: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto, si intendono esclusi i danni **subiti da**:
1. antenne, camini, ciminiera, recinti non in muratura, cavi aerei, gru, insegne, tende in genere e consimili installazioni esterne;
 2. cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi e silos in muratura ed impianti fissi per natura e destinazione;
 3. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
 4. serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto se direttamente causati da grandine salvo quanto disposto dall'articolo 4.8.4 lettera e) Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
- I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, (accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento in deroga alla esclusione) alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non poste nelle vicinanze.
- D)** Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da **sovraccarico di neve la Società non indennizza i danni**:
- 1) ai fabbricati (e loro contenuto) non conformi alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato, relative ai sovraccarichi di neve;
 - 2) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
 - 3) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
- E)** Relativamente ai **danni da gelo, sono esclusi**:
- 1) quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica;
 - 2) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.
- F)** Relativamente ai danni direttamente causati da **allagamenti** conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da **rottura accidentale o occlusione delle condutture** di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di **formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature**;
- La Società non indennizzerà i danni**:
- 1) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
 - 2) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina.
 - 3) cose all'aperto
 - 4) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- G)** Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), restano comunque **esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.**
- H)** Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).
- Restano comunque esclusi**:
- 1) i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - 2) danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - 3) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - 4) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

4.8.4 Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

1) Franchigie / scoperti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta di Euro 1.000.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

2) Limiti di indennizzo

Limitatamente agli eventi sotto riportati la Società non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

- a) **80% della somma rispettivamente assicurata alle singole partite per: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.**
- b) **10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 40.000 (ridotto a Euro 10.000 per i pannelli solari e fotovoltaici)** per sinistro e anno assicurativo per i **danni direttamente** causati ai beni assicurati da **eventi atmosferici** (grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto) **ad installazioni esterne** quali, pannelli solari e fotovoltaici, cancelli, muri di recinzione, (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- c) **50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per sovraccarico neve;**
- d) **Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati da grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione
- e) **Euro 20.000 per danni da gelo e danni da occlusione e intasamento di gronde e pluviali**
- f) **Euro 50.000** per i danni direttamente causati da **allagamenti** (non conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato) conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico.
- g) **Euro 30.000 per:** i danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
- h) **Euro 10.000 per le spese di ricerca e riparazione** di cui all'art. 4.8.1 oggetto dell'assicurazione, per sinistro e anno assicurativo.

4.9 Garanzie complementari

(operanti solo se somme e premio risultano indicati nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 4.5 Esclusioni)

4.9.1 Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.5 lett. i) (oppure dell'art.4.8.2 lett. b) punto 2) indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) **causati a:** lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- b) **dovuti a:** usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una Franchigia di Euro 100.

4.9.2 Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.5 lettera g), (oppure dell'art.4.8.2 lett. c) punto 11) indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi o celle frigorifere a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- 1) eventi garantiti con la presente sezione;
- 2) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

4.9.3 Incendio delle fustelle

In caso di evento garantito dalla presente Sezione, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza ("a Primo Rischio Assoluto"), i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata. Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato. **L'indennizzo per**

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

4.9.4 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti dalla presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

4.9.5 Rischio Locativo – Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 2.7 "Assicurazione parziale - regola proporzionale". Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 9.6 Gestione della vertenza di danno.

4.9.6 Contenuto in aumento

La somma indicata nella scheda di polizza (Contenuto in aumento) si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per i soli mesi (per il solo periodo) indicato sulla medesima scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare la definizione Contenuto dovrà essere intesa come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

4.9.7 Contenuto a Primo Rischio Assoluto

Qualora sia richiamata in polizza la garanzia "PRA" il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. **In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione delle regola proporzionale di cui all'art 2.7.**

Parimenti non si intende operante la condizione speciale "Compensazione tra partite assicurate" di cui all'art 4.10.8.

4.10 Condizioni speciali sempre operanti

4.10.1 Cose all'aperto

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Qualora fossero prestate le garanzie di cui all'art 4.7 lett A) Eventi Socio Politici, **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia di cui all'art. 4.7 lett. B) Eventi Atmosferici.

Qualora sulla Scheda di polizza alla sezione Incendio sia richiamata la garanzia All Risks i danni materiali causati dagli eventi di cui all'art. 4.8.3 lett. C D E F devono intendersi esclusi.

4.10.2 Merci presso terzi

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato) entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

4 - ASSICURAZIONE INCENDIO E ADB

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

4.10.3 Partecipazioni a mostre e fiere

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

4.10.4 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Sezione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato (e/o del Contraente) o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

4.10.5 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.10.6 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

4.10.7 Coesistenza esercizio commerciale - abitazione assicurato

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si intendere compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

4.10.8 Compensazioni tra partite assicurate

A parziale deroga dell'art 2.7 "assicurazione parziale", se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell'art 2.6 "determinazione del danno indennizzabile", risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite Fabbricato e Contenuto, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita eventualmente insufficientemente assicurata ed in proporzione alla insufficienza rilevata.

4.10.9 Condizione speciale "Centri Commerciali"

Qualora l'esercizio commerciale operi all'interno di un Centro Commerciale. in caso di evento garantito dalla presente Sezione, oltre a quant'altro previsto in polizza, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

a) Indennizzo spese di affitto e condominiali

In caso di interruzione forzata e totale dell'attività di vendita a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che si protrae per oltre 15 giorni, verranno rimborsate:

- 1) le spese di locazione dei locali adibiti all'attività del Contraente
- 2) le spese condominiali a carico del Contraente, **fino ad un massimo di Euro 1.000 mensili e di Euro 3.000 per sinistro.** La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. **Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**
- 3) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 4) mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- 5) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

b) Indennità per chiusura negozio "leader"

In caso di chiusura temporanea, di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro Commerciale dovuta ad eventi previsti dalla presente Sezione che abbiano causato danni materiali al negozio stesso, verrà erogata un'**indennità giornaliera** a titolo di indennizzo per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale. **L'indennità verrà corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno, secondo le seguenti condizioni:**

- 1) importo pari a Euro 100, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- 2) importo pari a Euro 150, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq.
- 3) importo pari a Euro 200, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.

La presente indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

Tale indennità si somma a quella eventualmente assicurata con la Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio".

4.10.10 Condizione speciale "autovetture all'aperto"

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autovetture nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 1 aventi uno o più ingressi protetti da cancello.

Qualora fossero prestate le garanzie di cui all'art 4.7 lett A) Socio Politici **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500.**

La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia di cui all'art. 4.7 lett "B) Atmosferici".

Qualora sulla Scheda di polizza alla sezione Incendio sia richiamata la garanzia All Risk i danni materiali causati dagli eventi di cui all'art. 4.8.3 lett. C D E F devono intendersi esclusi

4.10.11 Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 10.000

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Art. 2.7 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 2.6 - "determinazione del danno indennizzabile", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. 2.7 - "Assicurazione parziale".

4.11 Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione 5 Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".**

4.12 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite / garanzie per le quali è prevista la copertura a Primo Rischio Assoluto

4.13 Condizione speciale mutuo

Qualora sulla Scheda di polizza risulti indicata la voce "condizione speciale mutuo" la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti dall'art. 4.3 "oggetto dell'assicurazione" lettere a) b) c) d) h) j).

Definizioni

Sezione di riferimento: le Sezioni di polizza colpite da sinistro alla quale questa assicurazione si riferisce al fine di verificarne l'operatività;

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.;

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza;

Margine di contribuzione (Mdc): la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società a seguito di un danno indennizzabile in base alle Sezioni 4 - INCENDIO - GARANZIA ALL RISKS e 8 - ELETTRONICA - ALL RISKS indennizza un importo sino al massimo di quello indicato nella Scheda di polizza, per:

- la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

salvo quanto stabilito agli Artt. 5.2 "Esclusioni" e 5.3 "Delimitazioni e detrazioni".

5.2 Esclusioni

Sono escluse le perdite e le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:
 - causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario; rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
 - di furto, rapina;
- b) conseguenti a **prolungamento** dell'inattività causato da:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto all'Art. 5.16
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni di riferimento.

5.3 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di giorni indicati nell'Art.5.13 Franchigia Fissa.

1. Relativamente agli eventi sottoelencati la Società risponde delle perdite conseguenti, limitatamente al caso in cui detti eventi siano coperti a termini della polizza di riferimento e abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della stessa, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione di fianco indicato:
 - **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio: 80% della somma assicurata;**
 - **fenomeno elettrico fino al massimo di Euro 10.000;**
 - **sovraccarico neve: fino a concorrenza del 40% della somma assicurata;**
 - **eventi indennizzabili con la Sezione Elettronica: fino al massimo di Euro 50.000.**
2. Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.

5.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

5.5 Oneri peritali

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 15.000 per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

5.6 Inoperatività delle Sezioni di riferimento

A parziale deroga di quanto contenuto nel testo della presente Sezione, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato anche per le perdite che possono derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella Sezione di riferimento, ma rientranti nella franchigia fissa ivi prevista oppure non indennizzabili come i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione.

5.7 Limite massimo di indennizzo

A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 5.10 "Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione. Obblighi di comunicazione", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione indicata in polizza non superiore al 30% della somma stessa.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività di vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

5.9 Inoperatività della presente sezione

La presente sezione è automaticamente non operante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.

5.10 Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di Contribuzione. Obblighi di comunicazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

5 - ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, superiore o inferiore al 30%, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a eventuale successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

1 la nuova somma assicurata;

2 l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata.

La Società emetterà altresì un atto di regolazione in cui verrà indicato l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza.

Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di evento dannoso occorso durante il periodo assicurativo, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di Contribuzione imputabile agli eventuali danni occorsi.

5.11 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

5.12 Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'Art.5.11 "Determinazione del danno" sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

5.13 Franchigia Fissa

In caso di sinistro, liquidabile a termini della presente polizza, dall'ammontare dell'indennizzo verrà detratto un importo corrispondente ai primi **3 giorni d'inattività**, compreso quello in cui si è verificato il sinistro stesso.

5.14 Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima di 6 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

5.15 Oneri di liquidazione: onorari delle società di revisione

La garanzia è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato in caso di sinistro per gli onorari dovuti alla Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Norme che regolano il Contratto e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 25.000 per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all'Art.5.7 "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

5.16 Provvedimento imposto dalle Autorità

La Società risponde della perdita effettiva derivante da inattività, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, in seguito a divieto di accesso ai beni descritti nella polizza di riferimento, imposto dall'Autorità in conseguenza di un evento verificatosi e previsto dalle Sezioni di riferimento.

5.17 Cessazione dell'attività dopo il sinistro

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

L'attività si considera ripresa anche quando venga riattivata con tecniche diverse da quelle usate al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore portata economica.

La Società non è altresì tenuta a corrispondere indennizzo per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

5 - ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

5.18 Determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione

La somma assicurata deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Il margine di contribuzione, ai fini assicurativi, si determina calcolando la differenza tra il totale della colonna di sinistra (ricavi di vendita più rimanenze finali) ed il totale della colonna di destra (rimanenze iniziali più l'insieme di voci variabili o di quote variabili delle voci semivariabili) del questionario mod. 23/AP che forma parte integrante della presente polizza.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

6 - ASSICURAZIONE VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE

6.1 Oggetto dell'assicurazione - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti indicati nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, di:

- a) lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- b) insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione;

il tutto non destinato alla vendita.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a Euro 3.000 e comunque un importo non superiore al 50% della somma complessivamente assicurata.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 50.

6.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- b) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- c) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- f) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- h) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

6.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6.4 Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

7 - ASSICURAZIONE MERCI - ATTREZZATURE TRASPORTATE

7.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri o in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o da altri addetti, a seguito di:

7.1.1 Furto e Rapina, esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati).

Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Sono esclusi i danni:

- a. subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;
- b. ai veicoli;
- c. subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

7.1.2 Incendio e Altri Danni ai Beni

- incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada; sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata.

Sono esclusi i danni:

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;
- c) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- d) a veicoli.

7.1.3 Scoperto

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 200.

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

7.2 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto

Apparecchiature elettroniche (definizione)

I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

8.1 Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso (come ad esempio: fenomeni elettrici, errori dell'operatore).

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.

Sono inoltre comprese:

1. Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**
2. I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**
3. Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui alla Sezione 2 "Norme per liquidazione" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

8.2 Delimitazioni operatività della garanzia

8.2.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto dalla Sezione Incendio all'art. 4.1 "Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato".

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto nella Sezione Furto agli articoli 3.1 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 3.2 "Mezzi di protezione e chiusura".

8.2.2 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'art. 3.4 - Rischi assicurati lett. A) "Furto all'interno dell'Azienda assicurata" che si intende integralmente richiamata.

In caso di furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione non conformi (vedi art. 3.2) si intende richiamato l'art. 3.8 Indennizzo parziale, ai punti 2,3,5.

8.3 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

8.4 Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

8.5 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

8 - ELETTRONICA - ALL RISKS

L'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

8.6 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 8.1. punto 2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto dall'art. 8.1;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- z) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- y) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - 1) controlli di funzionalità;
 - 2) manutenzione preventiva;
 - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

8.7 Condizioni aggiuntive

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

- 2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scopotodel 10% con il minimo di Euro 250.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di Euro 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. 8.6 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di Euro 5.000.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. 8.2;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
 - c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
 - d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
 - e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art 8.1, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

8.8 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Valore intero.

Le condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso sono prestate a Primo rischio assoluto.

8.9 Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina.

9.1 Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.

Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

b1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati agli addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

b2) L'assicurazione comprende altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

b3) L'assicurazione comprende il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000 per sinistro con il limite di Euro 250.000 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

L'assicurazione non vale per:

- 1) gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

b4) Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

c) Rivalsa INPS:

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

9.2 Estensione territoriale

L'assicurazione RCT vale nel mondo intero con esclusione di USA, Canada.

L'assicurazione RCO vale nel mondo intero.

9.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

9.4 Pluralità di assicurati

Il massimale rimane unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

9.5 Determinazione del premio

Il premio di polizza è determinato:

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

9 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ATTIVITÀ

- per Assicurati con numero addetti non superiore alle 10 unità, sulla base del numero degli addetti;
 - per Assicurati con numero addetti superiore alle 10 unità, applicando specifica tassazione sul fatturato dichiarato dall'Assicurato.
- Il premio di polizza comunque determinato si intende quale premio minimo acquisito di polizza.

9.5.1 Assicurati con numero addetti non superiore a 10 unità

Il premio di polizza è determinato sulla base del numero addetti indicato in polizza.

In caso di variazione in aumento del numero addetti nel corso del contratto, il Contraente/l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla società entro 30 giorni dal momento della variazione.

Il premio di polizza verrà adeguato a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione.

Qualora il Contraente/l'Assicurato abbia omissis di comunicare variazioni in aumento, la Società ai sensi dell'art. 1898 c.c. risponderà in proporzione al numero di addetti assicurati rispetto a quelli effettivi, a condizione comunque che il numero ecceda le 2 unità.

Qualora alla scadenza del periodo assicurativo il numero di addetti ecceda le 10 unità, al termine dell'annualità assicurativa il premio di polizza sarà rideterminato applicando specifica tassazione sul fatturato dichiarato dal Contraente/dall'Assicurato e sarà soggetto a regolazione posticipata del premio secondo quanto previsto dall'articolo 9.5.2

9.5.2 Assicurati con numero addetti superiore alle 10 unità

Il premio viene anticipato in via provvisoria come previsto dal conteggio esposto in polizza ed è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo sul fatturato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente/l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato relativo al periodo assicurativo, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato, quest'ultimo verrà preso a base per il calcolo del nuovo premio a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/l'Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Qualora il Contraente/l'Assicurato ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi al fatturato e qualora la Società riscontrasse una differenza attiva a suo favore, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione.

La Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

Quanto sopra vale anche qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente/dell'Assicurato la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, per le quali comunque il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

9.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

9.7 CONDIZIONI SPECIALI

(si intendono sempre operanti)

9.7.1 Estensioni diverse

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo i rischi derivanti:

- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- dall'esistenza della mensa aziendale e di bar, di macchinette automatiche di distribuzione di cibi e bevande, accessibile anche ad estranei. Limitatamente al caso di intossicazioni alimentari i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
- dal servizio sanitario di primo soccorso e antincendio sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali;
- dall'impiego di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici.

9.7.2 Danni alle cose

a) Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

b) Danni ai veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - e veicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, purché non derivanti dalla circolazione di altri veicoli come previsto dalla condizione speciale 9.7.13. **L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000.**

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

c) Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; il limite di indennizzo è di Euro 10.000 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

9.7.3 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite indennizzo di Euro 250.000.

9.7.4 Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.

9.7.5 Estensione del novero di terzi

Sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i dipendenti degli stessi.

9.7.6 Lavoratori autonomi utilizzati nell'impresa

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 5.160 per ogni lavoratore autonomo infortunato.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, escluso il dolo.

Per polizze il cui premio è calcolato su numero addetti, la presente Condizione Speciale si intende operante per massimo 3 lavoratori autonomi impiegati non contemporaneamente dall'Assicurato nel corso del periodo assicurativo.

Per polizze il cui premio è calcolato sul fatturato, la presente Condizione Speciale si intende operante senza vincoli legati al numero di prestatori autonomi impiegati dall'Assicurato.

9.7.7 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;
- esistenza, nell'ambito dell'esercizio commerciale, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza;
- centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, l'assicurazione opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

9.7.8 Rischio smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o somministrate, esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Relativamente alle farmacie, la validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati da prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio.

Qualora attivata la sezione RCProdotti, relativamente ai prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, la presente condizione speciale non si intende operante.

9.7.9 Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

L'assicurazione comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 9.3 lett. a) "Persone non considerati terzi".

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

9.7.10 Perdite Patrimoniali da violazione Privacy

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 10.000.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo pari al 5% del massimale per sinistro.

9.7.11 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione i viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000.

Qualora attivata la sezione RC Inquinamento, la presente condizione speciale non si intende operante.

9.7.12 Garanzia Attività presso terzi:

a) Attività presso terzi

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'attività esercitata presso terzi con esclusione delle attività di installazione. **Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.**

b) Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute. **Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.**

c) Danni a cose nell'ambito dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. **Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.**

9.7.13 Danni da circolazione

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata. **Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.** L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 per veicolo danneggiato.

9.7.14 Misuratori fiscali

Limitatamente ai danni derivanti dall'attività di "verificazione periodica dei misuratori fiscali", l'indennizzo verrà effettuato senza applicazione della franchigia prevista dall'art. 9.9

9.8 Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato in cui terzi esercitano l'attività

Qualora venga scelta l'opzione Responsabilità Civile del fabbricato come risultante dal frontespizio di polizza, l'assicurazione sarà limitata a quanto disposto dalle condizioni speciali **9.7.7 - Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività**, **9.7.3. - Danni da interruzioni o sospensioni di attività** e **9.7.11 - Inquinamento accidentale**.

9.9 Franchigia

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di Euro 250. Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore eventualmente previste nelle presenti condizioni.

9.10 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 9.7.13;
 - b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 9.7.11;
 - e) da furto;
 - f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 9.7.12, lett. b);
 - g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - h) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla condizione speciale 9.7.12, lett. c)
 - i) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione speciale 9.7.8;
 - k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - o) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.

9.11 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)**A) Responsabilità civile installazione presso terzi**

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'installazione presso terzi dei prodotti venduti, **ma esclude i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

B) Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione (per le sole attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge stessa)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;**
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- e) da interruzione o sospensione di attività.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000 per danni a cose e di Euro 500.000 per danni a persone.

C) Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;**
- **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- **da interruzione o sospensione di attività.**

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000 per danni a cose e di Euro 250.000 per danni a persone.

D) Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

E) Furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.

La presente assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo indennizzo di Euro 50.000.

Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.

F) Lavanderie e stirerie

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250, ed il limite di indennizzo di Euro 10.000.

G) Parrucchieri, podologi, estetisti, visagisti

L'assicurazione è estesa ai:

- a) danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestati anche presso il domicilio degli stessi. Questa estensione è prestata **con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il limite di**

indennizzo di Euro 50.000;

- b) danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico purché:
- l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza;
 - l'Assicurato, o le persone di cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

H) Responsabilità civile del commercio ambulante

L'assicurazione è estesa all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee. L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività Commerciale assicurata. Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività Commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate all'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute o possedute, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000.

Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovantisì nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilitazione dell'esercizio mobile, **l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 150 ed il limite di indennizzo di Euro 5.000.**

Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

I) Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento **con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250.**

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico **sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli.**

L'assicurazione è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, **l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;**
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;**
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.**

L) Malattie professionali - estensione temporale

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali che si manifestino entro 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

M) Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e **fino alla concorrenza di Euro 250 per singolo danneggiato**, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c. ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

N) Toelettatura - danni agli animali

L'assicurazione è estesa ai danni agli animali in consegna e custodia all'Assicurato, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove il medesimo svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione, che siano causa diretta dei trattamenti ricevuti.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, incendio, contagio.

Questa estensione è prestata sino a concorrenza di Euro 2.500 per animale, con il limite di Euro 15.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

10.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Col termine inquinamento si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e comunque fuoriuscite dagli esercizi commerciali dell'Assicurato.

10.2 Spese di neutralizzazione e contenimento

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa estensione viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

10.3 Inizio e termine delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

10.4 Massimale

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per periodo assicurativo;
- b) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;

La garanzia di cui all'art. 10.1, lett. c), si intende prestata con limite di indennizzo pari al 30% del massimale.

10.5 Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 %, del massimale.

10.6 Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

I - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

II - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese per:

- e) **la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;**
- f) **verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**
- g) **derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni**

di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- i) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- l) derivanti da alterazione di carattere genetico alla persona;
- m) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- n) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- o) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione o) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- p) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto.

10.7 Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

10.8 Estensione territoriale

L'assicurazione RC inquinamento è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

10.9 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria come previsto dal conteggio esposto in polizza ed è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo sul fatturato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente/l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato relativo al periodo assicurativo, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato, quest'ultimo verrà preso a base per il calcolo del nuovo premio a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/l'Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

Qualora il Contraente/l'Assicurato ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi al fatturato e qualora la Società riscontrasse una differenza attiva a suo favore, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione.

La Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

Quanto sopra vale anche qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente/dell'Assicurato la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, per le quali comunque il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

10.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

10 - RC INQUINAMENTO

10.11 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Spese di bonifica

L'assicurazione è estesa alla bonifica ed al ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso.

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo pari al 10% del massimale

11.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi - per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

11.2 Massimale

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per periodo assicurativo;
- per "sinistri in serie"

11.3 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e relativa a fatti accaduti nello stesso periodo.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre 1 anno dalla stessa.

11.4 Franchigia/ scoperto

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 % del massimale.

11.5 Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- le spese, da chiunque sostenute, di recupero di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- i danni derivanti da BSE e i danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti;
- i danni da campi elettromagnetici.
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati
- i danni al prodotto finito del quale il prodotto assicurato sia componente.

11.6 Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

11.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA e Canada), e per i danni ovunque verificatisi, **con esclusione in ogni caso di USA e Canada.**

11.8 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria come previsto dal conteggio esposto in polizza ed è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo sul fatturato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente/l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato relativo al periodo assicurativo, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice. Qualora all'atto della regolazione annuale, il fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato, quest'ultimo verrà preso a base per il calcolo del nuovo premio a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/l'Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

Qualora il Contraente/l'Assicurato ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi al fatturato e qualora la Società riscontrasse una differenza attiva a suo favore, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione.

La Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

Quanto sopra vale anche qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente/dell'Assicurato la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, per le quali comunque il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

11.9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

11.10 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Inizio e termine della garanzia

L'art. 11.3 "Inizio e termine della garanzia" è sostituito dal seguente: "L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e cagionati dai prodotti descritti in polizza consegnati durante l'efficacia della stessa."

B) Danno al prodotto finito

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. **L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il limite di indennizzo di Euro 250.000, con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 2.500.**

C) Danni da mancato freddo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. **L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 20% del massimale, con il limite di indennizzo di Euro 100.000, con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 5.000.**

D) Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza. **L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il limite di indennizzo di Euro 150.000, con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 2.500.**

12.1 Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente Polizza e **nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in Polizza**.
2. Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo
 - **con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali** le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 6 comma 4;
 - le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 6 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3.

12.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

12.3 Insorgenza del Caso assicurativo

1. Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
 - in ogni caso, in presenza di più violazioni della stessa natura, si farà riferimento alla data della **prima violazione**.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:
 - **durante il periodo di validità della Polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico Caso assicurativo**:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

12.4 Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre)**

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

12 - TUTELA LEGALE

giorni

dalla data della notifica stessa.

- L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo. **non**
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale, nel caso in cui l'Assicurato **provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

12.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa :

- informare immediatamente la Società modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i **confedere mandatore legale in carica, o della tutela dei propri interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

12.6 Gestione del Caso assicurativo

- Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, la Società si adopera per la definizione o il composizione della controversia.
 - Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 4. **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**
 - La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede Extra-giudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società viene concordata con la Società**
 - L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti
 - La Società non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
 - In caso di conflitto di interessi o di accordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
- Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

12.7 Recupero di somme

- Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente**

12.8 Estensione territoriale

- Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, nonché di procedimento penale, l'Assicurazione vale per i Casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i Casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

12.9 Assicurati - "DIFESA BASE" e "DIFESA COMPLETA"

- Per le Società di persone:** i soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto.
- Per le Società di capitale:** il legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della società ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

12.10 Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 12.1 – Oggetto dell'Assicurazione che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in Polizza**.

Vengono, inoltre, garantiti i Casi assicurativi di cui agli Art. 12.11 – Prestazioni garantite "DIFESA BASE" e Art. 12.12 – Prestazioni garantite "DIFESA COMPLETA", relativi all'immobile ove ha sede il Contraente.

12.11 Prestazioni garantite "DIFESA BASE"

Le garanzie previste all'Art. 12.1 – Oggetto dell'Assicurazione valgono per:

- ~~sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta~~

- delle parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**

12.12 Prestazioni garantite "DIFESA COMPLETA"

Le garanzie previste all'Art. 12.1 – Oggetto dell'Assicurazione valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
3. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché **indicati in Polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
4. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subito per fatti illeciti di terzi;
5. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200.**

Le prestazioni di cui ai punti 2, 3 e 5 del presente articolo valgono per i Casi assicurativi **che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

Quanto sopra a parziale deroga dell'Art. 12.8 – Estensione territoriale - punto 2.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

12.13 Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in Polizza.

1. **Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.** Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che **le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.**
2. **Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in Polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.**

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'Assicurazione in corso.

12.14 Esclusioni - "DIFESA BASE" e "DIFESA COMPLETA"

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle presenti Norme che regolano il Contratto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle presenti Norme che regolano il Contratto;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) limitatamente al punto 3 dell'Art. 12.12, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.

13.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società

- per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e
 - per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza
- si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni di seguito specificate, relative al servizio di pronta Assistenza, vengono quindi prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa esterna che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in Polizza, con costi a carico della Società stessa.

La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Struttura Organizzativa autorizzata ai termini di legge. In tal caso, sarà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale Struttura Organizzativa, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde **800 095 095** (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)
- Fax: +39 02 66100944
- Email: area.san-pers@aciglobal.it
comunicando:
- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.

Ciascuna garanzia sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

13.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso l'esercizio commerciale indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a:

- rottura
- otturazione
- guasto

di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

13.3 Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso l'esercizio commerciale indicato in Polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 200 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

13.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso l'esercizio commerciale indicato in Polizza, un elettricista per la riparazione del danno.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 200 (IVA inclusa) per singolo evento.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

13.5 Invio di un fabbro, falegname

In caso di Furto, smarrimento, Rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al Fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso l'Esercizio commerciale un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 200 (IVA inclusa) per singolo evento.

Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere all'Esercizio commerciale o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

13.6 Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di Incendio, Furto o tentato Furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza dell'Esercizio commerciale non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza sino alla concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa) per Sinistro.

La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'Incendio, Furto o tentato Furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.

13.7 Rientro anticipato

Nel caso di danni all'Esercizio commerciale derivanti da Furto, allagamento, Incendio o Esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) sino alla concorrenza massima di Euro 250 (IVA inclusa). Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

13.8 Esclusioni

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.